



Comune di Bresimo

Via Fontana Nuova 4
38020 Bresimo (Tn)

Tel. 0463/539060 Fax 0463/539061

c.bresimo@comuni.infotn.it comune@pec.comune.bresimo.tn.it

AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO DI MALGA LARESÈ (ART. 39 L.P. 19.07.1990 N. 23)

1. OGGETTO E FINALITA' DELLA GARA

Il Comune di Bresimo, con sede in Bresimo, via Fontana Nuova 4, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 20 dd. 11.04.2019, immediatamente esecutiva, esperisce una asta pubblica per l'individuazione del soggetto al quale concedere in uso la malga Laresè, considerata nel suo complesso di pascolo, prato, bosco ed infrastrutture ivi compresa malga Laresè Alta, secondo l'uso normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali al fine dell'esercizio dell'attività di alpeggio del bestiame.

2. DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE

Malga Laresè, ubicata sulla p.ed. 137/1 e 137/2 in C.C. Bresimo in Provincia di Trento, è costituita da due edifici, l'alloggio del pastore e lo stallone, congiuntamente alle aree prospicienti adibite a pascolo come identificate con le pp.ff. 1915 1916 e 1917 C.C. Bresimo e alla struttura denominata Malga Laresè Alta.

Si precisa che le strutture oggetto della presente concessione sono dotate di locali idonei per la lavorazione del latte ma sprovviste delle attrezature..

La superficie interessata al pascolo è calcolata in complessivi Ettari 122,00 (superficie netta di pascolo) che evidenzia delle condizioni orografiche, morfologiche e vegetative molto mutevoli da luogo a luogo nella fascia di altitudine compresa fra i 1600 e i 2400 metri s.l.m.

Il carico ottimale previsto è di 100 U.B.A. (unità bovine adulte) così determinabili:

V -1 Vacca da latte = 1U.B.A.

V -1 Bovino sopra i 2 anni = 1 U.B.A.

V -1 Bovino da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A.

V -1 Bovino sotto i 6 mesi = 0,25 U.B.A

V -1 Equino sopra 1 anno =1 U.B.A.

V -1 Equino sotto 1 anno = 0,6 U.B.A

V -1 -1 Pecora =0,15 U.B.A.

V -1 Capra =0,15 U.B.A.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 10%.

Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico. La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico nel modo che riterrà più opportuno. Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate al concessionario al prezzo di € 50,00 sia per le mancanti che per le eccedenti, salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicate al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione.

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora la malga non venga caricata con il numero minimo di U.B.A. la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente al recesso della concessione. Nel caso in cui la malga non siano monticate il concessionario è in ogni caso tenuto al

pagamento dell'intero canone di concessione e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo e provvederà unilateralmente al recesso della concessione.

La malga è utilizzata principalmente per il pascolo di bovini. La presenza di capi equini è ammessa nella percentuale massima del 10%. Per gli ovini e caprini del 10% complessivamente.

3. DURATA

La durata del contratto di concessione è determinata in anni 5 (cinque) riferiti alle stagioni di alpeggio con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto di concessione e scadenza il 30.09.2023.

Tale durata è stabilita in deroga a qualsiasi altra previsione di legge e l'efficacia della concessione è subordinata all'apposizione del visto da parte della competente organizzazione di categoria professionale nel caso in cui il concessionario assuma la veste di agricoltore professionale.

4. ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE

Fatte salve le ipotesi di esclusione previste dal presente avviso, sono esclusi dalla gara i soggetti che alla data di pubblicazione della presente asta risultino responsabili di gravi inadempimenti contrattuali o di negligenze nei confronti del Comune di Bresimo, anche in riferimento alle norme in materia di igiene, sanità pubblica e pulizia dei luoghi.

5. REQUISITI OBBLIGATORI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla seguente asta pubblica i seguenti soggetti:

- titolari di impresa agricola iscritta all'Archivio Provinciale delle Imprese Agricole (A.P.I.A.), sezione prima o sezione seconda;

- società costituite fra allevatori per la gestione in comune di pascoli e malghe;

- società cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootechnici, iscritte nel registro delle cooperative della provincia di Trento e i loro consorzi e le associazioni agrarie comunque denominate, purché legalmente costituite;

in possesso dei seguenti requisiti:

- capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- onorabilità di cui all'art. 71 commi 1 e 2 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);

- esenzione dalle cause ostative al rilascio delle autorizzazioni di pubblico esercizio previste dagli artt. 11 e 92 del T.U. Leggi PS approvato con R.D. n. 773/1931;

- esenzione da condanne per la fabbricazione clandestina o per gli altri reati previsti dal D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 in materia di accisa sull'alcool e sulle bevande alcoliche;

- esenzione nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 2, comma 3 del DPR 252/1998 delle cause di divieto, decadenza o di sospensione dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 (antimafia);

- assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

Alla presente procedura non sono ammesse Associazioni Temporanee di impresa e inoltre non è consentito l'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento, così come disciplinato dal D.Lgs. n. 50/2016.

La concessione in uso verrà perfezionata con l'impresa che presenterà l'offerta migliore e previa verifica dei requisiti della stessa dichiarati in sede di gara come indicato nel proseguo. L'amministrazione potrà decidere di non procedere ad alcun affidamento in presenza di offerte ritenute non idonee.

La partecipazione alla gara implica la piena accettazione di tutte le clausole del presente avviso.

6. DISCIPLINA DELLA GARA.

La procedura di gara è disciplinata dal presente avviso, dalla l.p. 09.03.2016 n. 2, dalla L.P. 19.07.1990 n. 23 e relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n. 10-40/Leg e dal D.Lgs 50/2016 e s.m.

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione in uso della malga Laresè avverrà al termine della procedura di asta pubblica ai sensi dell'art. 19 L.P. n. 23/1990 e ss.mm. e dell'art. 10 del D.P.G.P 22.05.1991 N. 10-40/Leg., con aggiudicazione al soggetto in possesso dei requisiti prescritti che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione.

L'affidamento verrà aggiudicato al soggetto che avrà ottenuto il miglior punteggio sulla base dei seguenti parametri, definiti in dettaglio al punto 11:

- offerta tecnica con punteggio massimo attribuibile di punti 70
- offerta economica, esclusivamente in aumento rispetto al **valore a base di gara di € 23.000,00** corrispondente al canone di concessione per ogni anno e quindi per complessivi **€ 115.000,00** con punteggio massimo attribuibile di punti 30.

L'offerta sarà ritenuta idonea per la formazione della graduatoria se avrà ottenuto un punteggio complessivo di almeno 60 punti.

L'aggiudicazione potrà essere effettuata anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta idonea.

In esito alla aggiudicazione definitiva della concessione, si fa salvo quanto previsto dall'art. 4-bis della legge n.203/1982 (D.Lg. 228/2001) relativamente all'eventuale esercizio della prelazione.

8. ONERI PARTICOLARI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

Il concessionario è obbligato a:

- gestire la struttura ed i pascoli in funzione dell'alpeggio
- accogliere con precedenza il bestiame degli aventi diritto all'uso civico del Comune di Bresimo che ne abbiano fatto espressa richiesta scritta al Comune entro dieci giorni dall'apposito avviso pubblicato contestualmente all'avviso di avvenuta aggiudicazione provvisoria (indicativamente 10 capi) al prezzo massimo di € 50,00 a UBA.

9. TERMINE DI PRESENTAZIONE

Per prendere parte all'asta gli interessati dovranno far pervenire al Comune di Bresimo, via Fontana Nuova, 4 - 38020 Bresimo (TN)

entro le ore 12.00 del giorno LUNEDI 06 MAGGIO 2019,

a pena di esclusione per inosservanza del termine, un plico sigillato con mezzo idoneo (ceralacca o nastro adesivo) e controfirmato sui lembi di chiusura contenente la documentazione descritta nel successivo punto n. 10. Sull'esterno del plico, oltre all'indirizzo del mittente deve essere riportata la dicitura: "domanda di partecipazione alla gara per la concessione in uso della malga Laresè"

Il plico dovrà essere recapitato nei seguenti modi:

- mediante raccomandata del servizio postale;
- mediante plico inoltrato da corrieri specializzati;
- mediante consegna diretta all'ufficio protocollo del Comune di Bresimo, via Fontana Nuova 4, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammesse alla gara i soggetti i cui plachi perverranno all'amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi. Si precisa sin d'ora che in caso di spedizione mediante raccomandata del servizio postale statale mediante corrieri specializzati non saranno prese in considerazione le offerte che perverranno a codesta amministrazione **dopo le ore 12.00 del giorno lunedì 06/05/2019 quindi non farà fede la data dell'ufficio postale accettante, ma la data di consegna al Comune.**

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato.

Non si farà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

10. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Il plico da presentare di cui al precedente punto 9 dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- a) **Una dichiarazione sostitutiva** di atto di notorietà in carta libera (allegato 2), successivamente verificabile, resa dal legale rappresentante dell'impresa o da persona abilitata ad impegnare validamente l'impresa ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 442/2000 e a norma dell'art. 38, comma 3 del medesimo d.p.r. n. 445/2000, accompagnata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore attestante:

a1) di essere impresa agricola iscritta all'Archivio Provinciale delle Imprese Agricole A.P.I.A.), sezione prima o sezione seconda;

oppure di essere società costituita fra allevatori per la gestione in comune di pascoli e malghe;

oppure di essere una società cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, iscritte nel registro delle cooperative della provincia di Trento;

a2) di essere in possesso dei seguenti requisiti per la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

a3) di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

a4) di non aver riportato condanna, con sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale. Si precisa inoltre, inoltre, che il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data del presente avviso, qualora l'impresa dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata. A tal fine è necessario che la dichiarazione sia integrata con l'elenco nominativo dei soggetti cessati dalla carica nell'ultimo triennio e con la posizione penale di ciascuno di essi. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale. Si precisa che nel caso in cui uno dei soggetti indicati abbia subito condanna di qualsiasi tipo e per qualsiasi tipo di reato, la presente dichiarazione deve essere completata con la descrizione specifica della data della condanna e del suo passaggio in giudicato, della tipologia della pronuncia (sentenza di condanna, decreto penale di condanna o sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale), del titolo di reato e della data della sua consumazione, dell'entità e natura della pena comminata. A tale scopo dovrà essere indicata l'elenco nominativo dei sotto indicati soggetti:

- titolare dell'impresa, se trattasi di impresa individuale;

- ciascuno dei soci, se trattasi di società in nome collettivo;

- i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice;

- gli amministratori muniti del potere di rappresentanza, se trattasi di società di capitali;

- gli amministratori muniti del potere di rappresentanza, nel caso di cooperativa.

Nell'elenco rientrano anche i suddetti soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

Con riguardo a ciascuno dei soggetti sopraindicati dovrà essere specificamente dichiarata la posizione penale.

La dichiarazione, resa dal legale rappresentante dell'impresa, se coinvolgente posizione di altre persone, dovrà recare la specifica affermazione di "essere a diretta conoscenza che nessuno dei soggetti sopra indicati ha riportato condanne del medesimo tipo di quelle descritte nella presente lettera a4)"

a5) di non aver commesso errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;

a6) la non applicazione di sanzioni interdittive ex art. 9. Comma 2, lettere a) e c) del D.Lgs. n. 231/01;

a7) di essere in regola con i requisiti previsti per il rilascio del Documento Unico di Regolarità contributiva di cui all'art. 2 comma 2 del D.Lgs. n. 210/2002, conv. in L. 266/02, ovvero, laddove tale documento non sia acquisibile, di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia contributiva ed assicurativa secondo la legislazione italiana e i contratti collettivi vigenti

a8) la conoscenza dei luoghi di dove verrà affidata la gestione dei beni oggetto del presente avviso

a9) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto del lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle disposizioni della legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m., oppure che l'impresa non è soggetta al rispetto degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e s.m.

a10) di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;

a11) di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 codice civile con altra impresa partecipante alla gara indipendentemente dalla forma giuridica rivestita da ciascuna impresa e che alla gara non partecipano altre imprese le cui offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale al quale sia riconducibile anche l'impresa dichiarante;

- a 12) di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, false dichiarazioni in merito ai requisiti per concorrere ad appalti o concessioni;
- a13) che l'impresa non è stata oggetto di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con la pubblica amministrazione a norma dell'art. 14 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 oppure che l'impresa è stata oggetto di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con la pubblica amministrazione ma che il periodo previsto nel provvedimento di interdizione è attualmente concluso;
- a14) l'avvenuto adempimento all'interno dell'impresa degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- a15) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 71 commi 1 e 2 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);
- a16) esenzione dalle cause ostative al rilascio delle autorizzazioni di pubblico esercizio previste dagli artt. 11 e 92 del T.U. Leggi P.S. approvato con R.D. n. 773/1931;
- a17) esenzione da condanne per la fabbricazione clandestina o per gli altri reati previsti dal D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 in materia di accisa sull'alcool e sulle bevande alcoliche;
- a18) esenzione nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 2, comma 3 del DPR 252/1998 delle cause di divieto, decadenza o di sospensione dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 (antimafia);
- a19) di non risultare responsabile di gravi inadempimenti contrattuali o di negligenze nei confronti del Comune di Bresimo, anche in riferimento alle norme in materia di igiene, sanità pubblica e pulizia dei luoghi.
- b) **una busta chiusa**, sigillata con mezzo idoneo (ceralacca o nastro adesivo) e controfirmato sui lembi di chiusura, recante esternamente la dicitura "OFFERTA TECNICA" contente:
- il progetto di gestione consistente nella produzione di un elaborato in forma scritta che deve essere sottoscritto in ogni pagina da parte del legale rappresentante dell'impresa o da persona abilitata ad impegnare validamente l'impresa. Gli elementi del progetto di gestione oggetto di valutazione sono specificati al punto n. 11;
 - la fotocopia di un documento di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore;
- c) **una busta chiusa**, sigillata con mezzo idoneo (ceralacca o nastro adesivo) e controfirmato sui lembi di chiusura, recante esternamente la dicitura "OFFERTA ECONOMICA" contente:
- l'offerta (in cifre con 2 decimali ed in lettere) in bollo da € 16,00, debitamente sottoscritta dal titolare o legale rappresentante e redatta secondo lo schema allegato (allegato 3). Nel caso di discordanza fra l'importo indicato in cifre e quello indicato in lettere, si riterrà valido quest'ultimo;
 - la dichiarazione di accettare tutte le clausole previste dal contratto di concessione in uso della Malga Laresè anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile (allegato 4)
 - la dichiarazione di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente e di tutti gli oneri conseguenti alla peculiare ubicazione degli immobili
 - la **fotocopia di un documento** di identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore
- L'eventuale mancata allegazione della copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore di cui all'art. 38, comma 3 D.P.R. n. 445/2000 comporta l'obbligo di regolarizzazione, posteriormente all'aggiudicazione, pena la pronuncia di decadenza dall'aggiudicazione medesima.

11. PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

La Commissione di gara, nominata successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, in seduta pubblica, che avrà luogo, salvo rinvio per ragioni sopravvenute e di cui si darà Avviso, il giorno 08 maggio 2019 alle ore 09.30 presso la sala riunioni del Comune di Bresimo, via Fontana Nuova 4, procederà all'apertura delle buste pervenute nei termini ed alla verifica della regolarità e completezza della documentazione richiesta per la partecipazione alla gara.

La seduta sarà quindi sospesa e le offerte tecniche verranno esaminate in seduta riservata dalla Commissione tecnica.

Conclusi tali adempimenti, il Presidente della Commissione di gara convocherà una nuova seduta pubblica che viene sin d'ora prevista per il giorno 08 maggio 2019 ore 11.30, salvo rinvio per ragioni sopravvenute e di cui si darà Avviso, al fine di procedere all'apertura delle offerte economiche ed aggiudicazione della gara.

OFFERTA TECNICA

All'offerta tecnica sarà assegnato un punteggio massimo di punti 70.

- a) Consiste in un progetto di gestione e valorizzazione della struttura, articolato nei seguenti aspetti:
Origine ed entità zootecnica in disponibilità.

Sono oggetto di valutazione:

- la quantità e tipologia di allevamento che saranno caricate presso la malga per l'alpeggio
- programmazione del pascolo, modalità di gestione e valorizzazione del pascolo

Max punti 25

- b) Proposte di interventi di recupero pascoli (pulizia da pietrame, trincatura, taglio arbusti, bonifica) e
migliorie sulle strutture (recinzioni, viabilità, sentieristica, manutenzione edifici)

Max punti 25

- c) Promozione turistica e organizzazione di eventi

Sono oggetto di valutazione le iniziative proposte dall'offerente

Max punti 5

- d) Promozione dell'attività didattica ed educazione ambientale

Sono oggetto di valutazione le iniziative proposte dall'offerente

Max punti 10

- e) Ulteriori proposte che l'offerente ritiene utile per risultare favorito nella scelta del gestore

Sono oggetto di valutazione le iniziative proposte dall'offerente

Max punti 5

OFFERTA ECONOMICA

La Commissione di gara procede all'apertura delle offerte economiche.

All'offerta economica sarà attribuito un punteggio massimo di 30 punti.

Ai fini della attribuzione del punteggio, al canone più alto offerto in sede di gara sarà assegnato il massimo del punteggio. Ai canoni risultanti inferiori sarà attribuito un punteggio proporzionalmente più basso, calcolato con le seguenti modalità:

punteggio offerta da valutare = Punteggio massimo X Offerta economica da valutare

migliore offerta economica presentata

Nella stessa seduta la Commissione di gara, sulla scorta delle valutazioni condotte da parte della Commissione e dei punteggi relativi alle offerte economiche, procede alla formazione della graduatoria ed alla conseguente aggiudicazione al concorrente classificatosi al primo posto della graduatoria stessa.

Nel caso in cui due soggetti abbiano conseguito il medesimo punteggio nell'ambito della graduatoria e pertanto siano stati posti a pari merito al primo posto della graduatoria stessa, si procede nel corso della medesima seduta pubblica ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario.

Nel caso in cui alla presente fase di gara sia ammesso un solo soggetto, l'aggiudicazione è disposta a favore dello stesso purché la relativa offerta sia ritenuta dalla Commissione congrua e conforme alle prescrizioni del presente avviso e degli ulteriori atti di gara e rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, ferme restando le prescrizioni sopra svolte.

L'amministrazione potrà decidere di non procedere ad alcun affidamento in caso nessuna delle offerte presentate fosse ritenuta idonea

12. VERIFICA DEI REQUISITI

Il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati e l'inesistenza delle cause di esclusione, saranno verificati d'ufficio dall'Amministrazione nei confronti dell'aggiudicatario.

Qualora l'Amministrazione rilevasse l'insussistenza dei requisiti o la sussistenza delle cause di esclusione o la mancanza dei requisiti professionali, darà corso all'annullamento dell'aggiudicazione e all'assegnazione della gestione della struttura al concorrente che segue in graduatoria.

13. CLAUSOLE CONTRATTUALI

Le clausole contrattuali intercorrenti tra il soggetto aggiudicatario ed il Comune di Bresimo sono contenute nello schema di contratto allegato al presente avviso (allegato 5).

Al contratto sarà allegato, quale parte integrante e sostanziale anche il progetto di gestione presentato in sede di gara e vincolerà il sottoscrittore all'adempimento di quanto ivi contenuto.

14. CAUZIONE

All'atto di sottoscrizione del contratto di concessione in uso della Malga Laresè, l'aggiudicatario è tenuto a costituire una cauzione di € _____ (corrispondenti a una annualità del canone), a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, del corretto uso dei beni comunali e della buona conduzione della malga concessa. Tale cauzione va costituita mediante deposito bancario sul conto di tesoreria ovvero fideiussione bancaria a prima richiesta, senza possibilità di opporre eccezione e senza beneficio della preventiva escusione del debitore principale

16. PUBBLICAZIONE

Il presente avviso viene pubblicato: presso l'albo pretorio del Comune; sul sito internet del Comune; per estratto, su un quotidiano locale.

17. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile del procedimento e degli atti gestionali conseguenti, è il Segretario comunale, presso il cui ufficio è possibile prendere visione della documentazione agli atti nei seguenti giorni e orari dal lunedì al venerdì 08.30-12.00.

18. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D.LGS. 30.06.2013 N. 196 e REGOLAMENTO (UE) 2016/679

Si informa che il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e Regolamento UE 2016/679, prevede la tutela della riservatezza dei dati personali relativi a persone o altri soggetti. I dati personali sono raccolti e trattati dal Comune di Bresimo esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

Finalità del trattamento dei dati. I dati personali vengono raccolti e trattati nelle normali attività d'ufficio per l'adempimento di funzioni istituzionali, amministrative, contabili o per finalità strettamente correlate all'esercizio di poteri e facoltà riconosciute ai cittadini e agli amministratori.

Trattamento di dati sensibili e/o giudiziari. Il trattamento riguarda anche dati sensibili e/o giudiziari, ai sensi di quanto disposto dal D.P.G.R. 27.2.1995 n. 4/L, dal D.P.G.R. 13.1.1995 n. 1/L, dalla L.R. n. 13/1993 e dal D.P.R. n. 445/2000.

Modalità del trattamento. I dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda l'adempimento di obblighi di legge, contabili e contrattuali.

Non fornire i dati comporta non osservare obblighi di legge e/o impedire che il Comune di Bresimo possa rispondere alle richieste presentate dagli interessati.

I dati possono essere comunicati a tutti i soggetti (Uffici, Enti ed Organi della Pubblica Amministrazione, Aziende o Istituzioni) che, secondo le norme, sono tenuti a conoscerli o possono conoscerli, nonché ai soggetti che sono titolari del diritto di accesso.

I dati possono essere conosciuti dal responsabile e dagli incaricati del Comune di Bresimo.

I diritti dell'interessato sono (art. 7 del d.lgs. 196/2003):

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere l'origine dei dati personali, le finalità e modalità del trattamento, la logica applicata se il trattamento è effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.

Titolare del trattamento dei dati: Comune di Bresimo - C.A.P. 38020- Bresimo (TN)

Il Responsabile designato per l'esercizio dei diritti dell'interessato è il Segretario comunale – Via Fontana Nuova, 4 – 38020 Bresimo.

Bresimo, 18.04.2019

F.to Il responsabile del trattamento
Bonvicin Paolo

Bresimo, 18.04.2019

F.to Il Segretario Comunale
Bonvicin dott. Paolo

COMUNE DI BRESIMO

PROVINCIA DI TRENTO

Reg. atti privati n.ro

**OGGETTO: CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO DELLA MALGA “LARESÈ”
IN C.C. BRESIMO**

L’anno duemiladiciannove, addì _____ del mese di _____ (_____._____.2019), alle ore _____
nella sede municipale di Bresimo;-----

Tra:-----

- il Comune di Bresimo Ente concedente, rappresentato da DALLA TORRE Mara, nata a Cles (TN) il 17 luglio 1979 , Sindaco pro tempore del Comune di Bresimo (Cod. Fisc. n.ro _____, domiciliato per la carica in Bresimo via _____ la quale dichiara di intervenire nel presente atto in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che legalmente rappresenta ed in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.ro ____ dd. _____.0_____.2019, dichiarata immediatamente esecutiva;-----

e -----

- _____ rappresentata dal sig. _____ (CF _____), nato a _____ il _____ e residente a _____, via _____ n. ___, che interviene nel presente contratto in qualità di titolare della _____ con sede a _____ Via _____ n.ro ____ (p iva _____), domiciliato per la carica presso la sede legale della Società che interviene nel presente contratto di seguito denominato concessionario;-----

Premesso che:-----

con deliberazione della Giunta Comunale n.ro _____ dd. _____, è stato deliberato: -----
Di autorizzare ai sensi dell’articolo 15 della L.P. 14 giugno 2005, n. 6, la sospensione del vincolo di uso civico fino al 30.09.2023 sulle particelle p.ed. _____ e le pp.ff. _____
C.C. Bresimo;-----

Di indire la gara per la monticazione estiva del bestiame presso la Malga “Laresè”, mediante offerta economicamente più vantaggiosa, determinando quale corrispettivo della concessione un canone annuale in denaro con base d’asta in € 23.000,00 determinando la durata quinquennale del contratto di concessione (5 anni di monticazione) fino al 30.09.2023.-----

Di approvare l’avviso di gara comprensivo dello schema di contratto per la concessione in uso della malga e della relazione illustrativa e annessa planimetria dei lavori.-----

Di incaricare il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione del contratto di concessione.-----

- con verbale di aggiudicazione dd. _____, veniva aggiudicata provvisoriamente la gara di cui all’oggetto, alla _____, per l’importo complessivo offerto di Euro _____ (diconsi €uro _____ //00).

con deliberazione della Giunta comunale n. ____ dd. _____.0_____.20_____, dichiarata immediatamente eseguibile si deliberava:-----

Di approvare il verbale di aggiudicazione dd. _____ della gara pubblica per l’affidamento in concessione della monticazione estiva del bestiame presso la Malga “Laresè” debitamente sottoscritto dalla Commissione giudicatrice.-----

Di nominare, quale aggiudicatario la _____ con sede a _____ Via _____ n.ro _____.-----

Di approvare lo schema di contratto predisposto nella forma della scrittura privata da sottoscrivere tra le parti.-----

Di dare atto che tutte le spese inerenti la sottoscrizione del contratto in parola sono a carico della ditta aggiudicataria.-----

Tutto ciò premesso le parti sunnominate convengono e stipulano quanto segue: -----

ART. 1 - Oggetto della concessione

Il presente atto disciplina il rapporto di concessione in uso intercorrente tra il Comune di Bresimo che concede in uso al concessionario che accetta utilizzazione della malga “Laresè” considerata nel suo complesso di pascolo, prato, bosco ed infrastrutture, compresa Malga Laresè Alta, secondo l’uso

normale e nel rispetto delle relative destinazioni e delle consuetudini locali al fine dell'esercizio dell'attività di alpeggio del bestiame. --

ART. 2 - Descrizione della malga

La malga "Laresè", ubicata sulla p.ed. 137/1 e 137/2 in C.C. Bresimo in Provincia di Trento è costituita da due edifici, l'alloggio del pastore e lo stallone, congiuntamente alle aree prospicienti adibite a pascolo come identificate con le pp.ff. 1915 1916 e 1917 C.C. Bresimo e alla struttura denominata Malga Laresè Alta. Si precisa che le strutture oggetto della presente concessione sono dotate di locali idonei per la lavorazione del latte ma sprovviste delle attrezzature.

La superficie netta del al pascolo è calcolata in complessivi Ettari 122,00 che evidenzia delle condizioni orografiche, morfologiche e vegetative molto mutevoli da luogo a luogo.-----

ART. 3 - Destinazione della malga (in relazione al bestiame alpeggiato)

La malga "Laresè" è destinata prioritariamente all'allevamento di bovini. E' tuttavia ammessa la presenza di capi equini e di ovini e caprini .

ART. 4 - Durata della monticazione

Il periodo di monticazione, fissato di norma in 90 giorni, potrà di regola iniziare il 15 giugno di ogni anno e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee. -----

Eventuali anticipi, ritardi o proroghe del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune di Bresimo e dal Servizio Foreste della P.A.T., tenuto conto delle condizioni stazionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico. -----

ART. 5 - Determinazione del carico

Il carico ottimale previsto è di 100 U.B.A. (unità bovine adulte) così determinabili: -----

V -1 Vacca da latte = 1U.B.A. -----

V -1 Bovino sopra i 2 anni = 1 U.B.A. -----

V -1 Bovino da 6 mesi a 2 anni = 0,6 U.B.A. -----

V -1 Bovino sotto i 6 mesi = 0,25 U.B.A -----

V -1 Equino sopra 1 anno =1 U.B.A. -----

V -1 Equino sotto 1 anno = 0.6 U.B.A.-----

V -1 -1 Pecora =0.15 U.B.A. -----

V -1 Capra =0.15 U.B.A. -----

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 10% .-----

Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico. La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico nel modo che riterrà più opportuno Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate al concessionario al prezzo di € 50,00 sia per le mancanti che per le eccedenti, salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare per disposizioni emesse dall'autorità veterinaria e comunicate al proprietario del bestiame entro 45 giorni dalla data di monticazione. –

Fatti salvi i casi di forza maggiore, qualora la malga non venga caricata con il numero minimo di U.B.A. la proprietà, previa diffida al reintegro del carico animale, provvederà unilateralmente al recesso della concessione. Nel caso in cui la malga non siano monticate il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione per l'annualità di riferimento e la proprietà potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo o per l'eventuale mancato versamento anticipato dell'annualità in questione e provvederà unilateralmente al recesso della concessione.

ART. 6 - Limitazione alle categorie di animali monticati

In relazione a quanto disposto dall'art. 3 del presente contratto, la malga è utilizzata principalmente per il pascolo di bovini. La presenza di capi equini è ammessa nella percentuale massima del 10%. Per gli ovini e caprini del 10% complessivamente.

ART. 7 - Condizioni igienico – sanitarie

Il concessionario si impegna a rispettare l'obbligo di non accettare in malga animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione ed attenersi ad ogni altra norma o prescrizione dell'autorità veterinaria.-----

Il concessionario si impegna a uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività alpestre in rapporto a malattie infettive e contagiose, in particolare: -----

si impegna a far pervenire all'Autorità sanitaria competente prima della monticazione l'idonea certificazione atta a dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive o diffuse indicate dalla stessa Autorità; -----

si impegna a non caricare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza; nel caso di sospetto di malattie contagiose in malga, il concessionario si impegna a denunciare immediatamente il fatto all'Autorità sanitaria e di presentarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dalla stessa;-----

Il concessionario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni verso la proprietà nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive, eventi naturali, predatori etc.

ART. 8 - Oneri particolari del concessionario per la gestione dell'alpeggio

Nella conduzione dell'alpeggio il concessionario si impegna ad osservare quanto segue: ----- essendo il pascolo e le strutture dedicate "beni gravati da uso civico" i terreni pascolivi sono aperti all'uso civico degli aenti diritto che ne hanno fatto richiesta ed il concessionario è tenuto a monticare prioritariamente il bestiame degli aenti diritto all'uso civico del Comune di Bresimo che ne abbiano fatto espressa richiesta scritta al Comune entro dieci giorni dall'apposito avviso pubblicato contestualmente all'avviso di avvenuta aggiudicazione provvisoria (indicativamente 10 capi) al prezzo massimo di € 50,00 a UBA

il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione";-----

il concessionario deve, entro il 30 settembre, compilare e inviare all'Ufficio agricolo periferico sul cui territorio di competenza è ubicata la malga, la scheda alpeggio predisposta dalla Provincia Autonoma di Trento, con la quale fornire informazioni relative al numero dei capi di bestiame monticati distinti per tipologia, il periodo di monticazione, i nominativi, il numero e l'età delle persone presenti in alpeggio, ecc.; -----

in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il concessionario si impegna a: -----

arieggiare e ripulire periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale; ----- effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d'accesso alle malghe dal cancello di ingresso, dei fabbricati, sentieri, acquedotti, steccati, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture presenti in loco; -----

provvedere all'accurata ripulitura di fine stagione delle stalle e di tutti i locali in genere; -- curare la pulizia e il decoro delle aree immediatamente esterne alle strutture e nel pascolo;

ART. 9 - Aspetti tecnici

Il concessionario delle malghe si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli. -----

La conduzione tecnica dell'alpeggio va inoltre effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla misura 10.1.2 "del Piano di sviluppo rurale 2014-2020 e dalle relative disposizioni attuative. -----

ART. 9 bis - Consumo idrico

La conduzione delle malghe, sia nella gestione zootechnica che casearia dovrà essere esercitata compatibilmente con la disponibilità idrica sostenibile, evitando, anche a scapito dell'attività, i consumi impropri ed eccessivi.

Art. 9 ter - utilizzo di prodotti per la pulizia e l'igiene

Per le operazioni di pulizia e sanificazione connesse con le attività presso gli immobili in concessione, dovranno essere utilizzati esclusivamente prodotti ad alta compatibilità ambientale (marchio Ecolabel o equivalenti).

ART. 10 - Gestione degli animali al pascolo

Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali il concessionario si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui; -----

Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio; -----

Va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica) attuando un pascolamento veloce; -----

Il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura del concessionario; -----

Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento e di rinverdimento; -----

Il pascolamento su superfici a pascolo alberato è consentito previa autorizzazione dell'autorità forestale. -----

ART. 11 - Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni. Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni: -----

Il letame prodotto dal bestiame va di norma, asportato e distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre); -----

Nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione; -----

Non è ammesso l'uso di concimi minerali; -----

È ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua). -----

ART. 12 - Manutenzioni ordinarie

Gli interventi manutentori ordinari dei fabbricati della viabilità interne alle malghe e delle attrezzature fisse nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione, nonché le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del Codice Civile, sono a carico del concessionario, così come ogni altra manutenzione riguardante gli impianti ed i servizi. -----

La proprietà ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in essi contenuto. -----

Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile dell'Ente proprietario, una insufficiente manutenzione o danni di qualsiasi genere, fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito è contestato per iscritto al concessionario che, entro **quindici giorni**, si impegna a provvedere alla realizzazione degli interventi, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dalla proprietà. In difetto, fatta salva la facoltà di revoca del contratto, la proprietà realizza gli interventi, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata. -----

In tal caso, il concessionario si impegna a provvedere, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione attestante l'ammontare della spesa, al reintegro della cauzione. Qualora ciò non avvenga la proprietà può procedere alla revoca della concessione con effetto immediato ed all'incameramento, a titolo di penale, della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni. In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo all'Ente concedente in ordine alla gestione degli immobili e delle aree, la cui manutenzione ordinaria è, come sopra precisato, a carico del concessionario. Il concessionario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine, in modo da assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in concessione e la loro migliore manutenzione ordinaria.

Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo e colpa grave del concessionario sono a carico dello stesso. -----

ART. 13 - Migliorie (Interventi di miglioramento)

Le migliorie da eseguire da parte del concessionario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno.

Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo della concessione, il concessionario, a semplice richiesta della proprietà, se lo riterrà opportuno, avrà l'obbligo della remissione in pristino a proprie spese. -----

ART. 14 - Oneri generali a carico del concessionario

Durante la gestione dell'attività, il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario. -----

Il concessionario o i propri soci o i propri dipendenti o soggetto preposto all'effettivo esercizio dell'attività dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal presente disciplinare. -----

Il concessionario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori e/o dipendenti alle norme del presente disciplinare, pertanto le relative sanzioni previste saranno applicate allo stesso. -----

Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete al concessionario, va segnalata immediatamente in forma scritta alla proprietà affinché intervenga. -----

Durante il periodo di concessione, il concessionario è ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non siano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità. -----

Il concessionario è responsabile degli eventuali danni causati agli immobili sia per l'incuria o negligenza sua, o del personale dipendente. -----

Qualora si verifichino situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, il concessionario si impegna ad avvisare immediatamente la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti. -----

Il concessionario dovrà inoltre garantire l'utilizzo della struttura annessa alla malga dedicata a bivacco alpinistico che rimane esclusa dalla competenza del concessionario riguardo alla manutenzione, salvo l'obbligo di segnalare eventuali danni o deterioramento al Comune con tempestività.

ART. 15 - Oneri per la proprietà

Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente disciplinare alla proprietà spetta il compito di: realizzare a propria discrezione, senza che il concessionario possa opporsi, interventi di manutenzione straordinaria e di sistemazione dei fabbricati, della viabilità di accesso e di servizio e delle opere di approvvigionamento idrico ed energetico. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi. Le parti potranno eventualmente accordarsi per l'adeguamento del canone di concessione. -----

ART. 16 – Rappresentanza dell'Ente proprietario

L'Ente proprietario provvederà ad individuare i soggetti (amministratori e dipendenti) e all'eventuale costituzione di una commissione preposta alla consegna ed alla riconsegna delle strutture. I rappresentanti/commissari, potranno effettuare in qualsiasi momento un'ispezione sull'osservanza del presente disciplinare tecnico-economico. -----

I rappresentanti/commissari hanno il compito di riferire annualmente all'Ente proprietario successivamente allo scarico delle malghe, nonché ogni qualvolta l'Ente stesso lo richieda. -----

ART. 17 - Responsabilità per danni

Il concessionario è responsabile sotto l'aspetto sanitario ed amministrativo per l'attività svolta e indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che dovesse arrecare ai locali, all'arredamento ed a quant'altro di proprietà dell'Amministrazione fatta salva la dimostrazione della propria estraneità al fatto. -----

Il concessionario è tenuto a non effettuare alcuna modifica sull'impianto di clorazione e potabilizzazione dell'acqua potabile. -----

Il concessionario è tenuto a sottoscrivere o a dimostrare di aver sottoscritto per tutta la durata del contratto e con primaria compagnia di assicurazioni una polizza di responsabilità civile verso terzi a garanzia di eventuali danni che potessero essere causati a persone, cose od animali nell'espletamento del servizio sollevando con ciò l'Amministrazione concedente da ogni e qualsiasi responsabilità. -----

I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori all'importo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00)-unico-rispettivamente per sinistro, per ogni persona, per danni a cose e quant'altro l'assicurazione comprenda. -----

ART. 18 - Spese ed oneri relativi al servizio

Sono posti a carico del concessionario: ----- provvedere a proprie spese allo smaltimento dei liquami confluiti nella fossa IMHOFF prodotti nel corso dell'attività ai sensi della normativa vigente di settore con l'obbligo di dimostrare all'Ente proprietario mediante idonea documentazione il corretto smaltimento, ivi compreso un primo svuotamento da operarsi prima dell'attivazione della struttura ;-----

provvedere a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti solidi prodotti nel corso dell'attività la cui raccolta e smaltimento rimane a carico del concessionario; -----

i costi relativi all'acquisto conservazione e preparazione dei prodotti somministrati; -----

i costi relativi all'acquisto e manutenzione degli accessori d'uso e manutenzione delle attrezzature fisse messe a disposizione dall'Amministrazione; -----

gli oneri relativi all'approvvigionamento o produzione di energia elettrica, gas, riscaldamento, smaltimento dei rifiuti.

la pulizia dei locali, degli arredi e quant'altro presente nelle strutture ove si svolge il servizio che il concessionario curerà direttamente in modo da garantire la massima igiene ed un conveniente decoro dell'ambiente;-----

pulizia dello stallone (compreso il letame) e delle vasche di raccolta liquami a fine concessione; pulizia delle prese dell'acqua potabile al fine di assicurare il corretto approvvigionamento sia ad uso potabile che per la produzione di corrente elettrica avvalendosi dell'impianto idroelettrico in dotazione alla malga, in caso di carenza di acqua l'approvvigionamento idrico deve essere effettuato a carico del concessionario;-----

costante manutenzione dell'impianto di produzione di energia idroelettrica a servizio della malga chiusura e scarico dell'acqua a fine stagione da tutti gli impianti ed elettrodomestici delle malghe con aggiunta di antigelo ove necessario.

ART. 18 bis Utilizzo e produzione energia elettrica

Relativamente all'utilizzo di energia elettrica per il funzionamento delle strutture, oltre all'energia prodotta dall'impianto idroelettrico, sarà ammesso l'utilizzo di altre fonti (generatore a combustibile fossile) a carico del concessionario

ART. 19 - Canone di concessione

Il canone, fissato in Euro _____ ed è determinato in relazione a:----- utilizzo tradizionale (zootecnico), tenendo conto:-----

- della categoria di bestiame alpeggiato e dei prodotti ottenibili in alpeggio;-----
- delle caratteristiche del pascolo;-----
- del periodo di monticazione;-----
- dello stato dei fabbricati;-----

Attualmente il corrispettivo risulta escluso dal campo di applicazione IVA. In caso di modifica delle normative o nel caso di diversa interpretazione delle norme in essere la proprietà si riserva di gravare di IVA tale corrispettivo.

L'importo del canone sarà versato dal concessionario in un'unica soluzione alla sottoscrizione del contratto per il primo anno e prima del carico della malga per la monticazione per le stagioni (annualità) successive.-----

Il mancato pagamento del canone nei termini sopra definiti comporterà la risoluzione ipso iure del contratto, l'incamerazione della cauzione, fermo restando l'obbligo di risarcire il maggior danno.-----

ART. 20 - Consegnna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza della concessione, la proprietà, in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, dei fabbricati, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione.

Alla scadenza della concessione, se saranno rilevati danni o infrazioni e/o, la mancata integrale o parziale esecuzione delle prescrizioni e manutenzioni di cui all'art. 13, 14 e 18, il deposito cauzionale sarà integralmente o parzialmente incamerato dal concedente fino alla raggiungimento della somma corrispondente alla applicazione delle penali e/o della somma necessaria per effettuare i lavori e/o le riparazioni necessarie, fatto salvo il maggior danno.-----

È escluso qualsiasi rimborso a favore del concessionario per gli arredi fissi (da intendersi tutto ciò la cui eventuale asportazione comporta danni di qualsiasi entità ai beni immobili), che dovranno essere lasciati in proprietà all'Ente, e per l'eventuale arredo mobile e attrezzatura a corredo che il concessionario potrà lasciare, se ritenuta idonea dalla proprietà. All'inizio della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali. L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolo.-----

ART. 21 - Divieto di subconcessione e di cessione della concessione a terzi

E' fatto divieto di subconcedere o cedere a terzi la concessione. In caso di fusione, incorporazione o trasformazione societaria la cessione del contratto sarà consentita solo previa espressa autorizzazione da parte del concedente previa acquisizione di ogni garanzia in ordine alla prosecuzione dell'attività.

ART. 22 - Cauzione definitiva

A garanzia del pagamento del canone annuo di cui all'art. 19, del corretto uso dei beni comunali e della buona conduzione della malga concessa e del rispetto di quanto stabilito nel presente atto, il

Concessionario è tenuto a presentare alla proprietà, una cauzione mediante deposito bancario sul conto di tesoreria ovvero fideiussione bancaria a prima richiesta, senza possibilità di opporre eccezione e senza beneficio della preventiva escusione del debitore principale, per l'importo di Euro _____ (canone annuo) e per la durata della concessione. Tale garanzia dovrà essere depositata prima della consegna dell'immobile al concessionario. La stessa sarà svincolata entro 30 (trenta) giorni dal termine della concessione, previa verifica, mediante sopralluogo da parte dell'amministrazione, del rispetto degli obblighi e prescrizioni del presente atto, nonché del buono stato di quanto concesso in uso, fatto salvo il normale deperimento.-----

ART. 23 - Inadempienze e penalità.

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute e quindi soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme previste dalla disciplina della zootecnia -----

Ferme restando le ipotesi di recesso previste dalla concessione, per ogni violazione delle norme igienico-sanitarie o delle prescrizioni della concessione accertate dalla proprietà, dall'autorità forestale o da parte di qualsiasi altro ufficiale o agente di polizia giudiziaria, è dovuta una penale pari ad euro 100,00 per ciascuna violazione;-----

Nel caso di mancato rilascio dell'immobile al termine della scadenza della concessione è dovuta una penale di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il maggior danno eventualmente dovuto. -----

Come previsto nel precedente art. 5 le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate al concessionario € 50,00 per ognuno dei capi mancanti o eccedenti.-----

ART. 24 - Durata della concessione.

Il presente contratto avrà scadenza il 30.09.2023. Tale durata è stabilita in deroga a qualsiasi altra previsione di legge e l'efficacia della concessione è subordinata all'apposizione del visto da parte della competente organizzazione di categoria professionale nel caso in cui il concessionario assuma la veste di agricoltore professionale. A tal proposito, le parti contraenti ai fini di agire in deroga ai vincoli di cui alla Legge 203/1982 sulla base dell'art 45 della medesima, dichiarano di essere entrambe rappresentate e assistite a tutti gli effetti di legge rispettivamente il concedente da _____, rappresentata dal signor _____ e il concessionario da _____

rappresentata dal signor _____, i quali dichiarano conforme alla volontà delle parti il contenuto del presente contratto e la volontà di derogare la normativa prevista dalla legge 203/1982, dando atto che il contratto realizza un equilibrato assetto degli interessi delle parti e delle rispettive categorie economiche che qui rappresentano e che hanno concorso al perfezionamento di detto accordo in ogni suo punto e clausola.

ART. 25 - Recesso.

Il concedente avrà, facoltà di recesso senza preavviso nel caso in cui sia accertata dalla proprietà, dall'autorità forestale o qualsiasi altro ufficiale o agente di polizia giudiziaria, una grave violazione alle norme di legge in materia igienico-sanitaria o alle prescrizioni contenute nella concessione. In particolare, è da considerarsi (a titolo esemplificativo) grave la violazione:-----

del divieto di esercizio abusivo di attività commerciale o di somministrazione alimenti e bevande;-----

dell'obbligo di gravi danni arrecati alle strutture o a terzi per effetto della violazione di regole prudenziali di condotta nonché dell'obbligo di effettuare le operazioni atte ad assicurare la corretta conservazione della struttura e pertinenze durante la stagione fredda.-----

dell'obbligo di monticazione della malga o qualora la stessa non venga caricata con il numero minimo di U.B.A.-----

comprovate carenze di gestione-----

Nel caso in cui si verificassero le condizioni di cui sopra il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni, ai sensi del Codice Civile, nonché l'esclusione da future assegnazioni di pascoli di proprietà dell'Ente concedente.-----

L'Ente proprietario avrà, parimenti, facoltà di recesso senza preavviso nel caso in cui siano accertate, dalla proprietà o da parte di qualsiasi altro ufficiale o agente di polizia giudiziaria, una pluralità di violazioni di legge o delle prescrizioni contenute nella concessione .-----

Nel caso di evento imprevedibile che determini l'impossibilità di utilizzo anche parziale della struttura (quali: crolli o pericolo di crollo di strutture o della copertura di uno degli edifici, incendio e simili) il contratto è risolto per impossibilità sopravvenuta senza che al concessionario spetti alcun indennizzo per il mancato utilizzo per la parte residua del contratto.-----

ART. 26 - Revoca.

L'Ente proprietario si riserva la possibilità di poter sempre procedere alla revoca della concessione per esigenze di interesse pubblico, in particolare al manifestarsi di eventi imprevisti che rendano necessaria l'immediata disponibilità del bene, senza diritto per il concessionario di indennizzo alcuno, anche se per perdita di avviamento commerciale e senza necessità di congruo preavviso. ---

ART. 27 - Risoluzione controversie.

Le controversie che dovessero insorgere tra Amministrazione comunale e concessionario in merito alle clausole contrattuali o alle modalità di esecuzione della concessione, saranno deferite all'Autorità giudiziaria competente. Il Foro competente in materia è quello di Trento. Prima del deferimento della controversia all'autorità giudiziaria è data facoltà di esprimere il tentativo di definizione in via bonaria.

ART. 28 - Norme di riferimento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia, a codice civile e alle consuetudini locali. -----

ART. 29 - Oneri fiscali e spese contrattuali.

Sono a carico del concessionario tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali nessuna esclusa.

ART. 30 – Tutela della Privacy

(L. N. 30 giugno 2003 n. 196 e Reg Europeo 679/2016)

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 nonché del Regolamento Europeo 679/2016, il Comune di Bresimo, titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti, designa la ditta concessionaria quale responsabile del trattamento dei dati che acquisisce in ragione dello svolgimento del servizio. La ditta concessionaria procede al trattamento nel rispetto di quanto stabilito in merito dal D.Lgs. 196/2003 . Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, la ditta concessionaria è comunque obbligata in solido con il titolare per danni provocati agli interessati in violazione della legge medesima.-

ART. 31 – Codice di Comportamento

Il concessionario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna - ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Bresimo approvato con deliberazione della Giunta comunale n.ro 5 di data 29/01/2015 e richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione del comune di Bresimo - ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso. A tal fine il Concessionario dà atto che l'Amministrazione gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso per una sua più completa e piena conoscenza. Il Concessionario, si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento citato ai commi 2 e 3 del presente articolo costituisce causa di risoluzione del presente contratto. -----

Letto, confermato e sottoscritto.

Bresimo lì _____

Il "concedente" Comune di Bresimo
Dalla Torre Mara

Il rappresentante della _____

Il "concessionario"
Sig. _____

Il rappresentante della _____

ALLEGATO 2**FAC-SIMILE DELLA DICHIARAZIONE DI CUI AL PUNTO 10 DELL'AVVISO****OGGETTO: ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA MALGA LARESE'**

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____
C.F. _____ e partita I.V.A. n. _____
con sede legale in _____ via n. _____
tel. _____ fax _____ e-mail _____

DICHIARA

secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000:

a) secondo quanto prescritto al punto n. 10 dell'avviso:

a1 di essere titolare o legale rappresentante di impresa agricola iscritta all'archivio provinciale delle imprese agricole, sezione prima o sezione seconda;

oppure:

di essere titolare o legale rappresentante di società costituita fra allevatori per la gestione in comune di pascoli e malghe;

oppure:

di essere titolare o legale rappresentante di società cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici, iscritte nel registro delle cooperative della Provincia di Trento, i loro consorzi e le associazioni agrarie comunque denominate, purché legalmente costituite.

a2 di essere in possesso dei requisiti per la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.;

a3 di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di cessazione di attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana (o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato) e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

a4 di non aver riportato condanna, con sentenza di condanna passata in giudicato oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale.

Dichiara, inoltre, che i **procuratori** che rappresentano l'Impresa nella presente procedura sono i signori:

(in caso di impresa individuale) che il **titolare** dell'Impresa è il signor:

(in caso di società di capitali) che gli **amministratori muniti del potere di rappresentanza** sono i signori:

(in caso di società in nome collettivo) che i soci della società sono i signori:

di cui muniti del potere di rappresentanza i signori:

(in caso di società in accomandita semplice) che i **soci accomandatari** sono i signori:

(in caso di società di società cooperativa) che gli **amministratori muniti del potere di rappresentanza sono:**

IN TUTTI I CASI PRECEDENTI: che i **soggetti cessati dalla carica** nel triennio antecedente la data della lettera di invito alla gara sono i signori:

oppure

dichiaro che non esistono soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso d'asta;

dichiaro di essere a diretta conoscenza che nessuno dei soggetti sopra indicati ha riportato condanne del medesimo tipo di quelle descritte nella presente lettera a4);

NOTA BENE: nel caso in cui uno o più dei soggetti indicati al punto a4) abbia subito condanna:

dichiaro che il signor _____ ha riportato la seguente condanna:

data _____ passata in giudicato il _____

tipologia della pronuncia: _____

sentenza di condanna

- decreto penale di condanna
 sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale
 altro (specificare) _____
titolo del reato _____
data di consumazione del reato _____
entità e natura della pena comminata _____
altro _____
- a5 di non aver commesso errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;
 a6 che l'Impresa non è soggetta all'applicazione di una delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 lettere a) e c), del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e s.rn.;
 a7 di essere in regola con i requisiti previsti per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva di cui all'art. 2 comma 2 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210 (convertito con L. 22 novembre 2002 n. 266)
 a8 di aver conoscenza dei luoghi oggetto di concessione in uso della malga Laresè;
 a9 che l'Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle disposizioni della legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.;
oppure:
che l'Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e non è soggetta al rispetto degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e s.m. in quanto occupante meno di 15 dipendenti (computabili ai fini dell'applicazione della medesima normativa);
oppure:
che l'Impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e non è soggetta al rispetto degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e s.m. in quanto occupa un numero di dipendenti (computabili ai fini dell'applicazione della medesima normativa) compreso fra 15 e 35 e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000.
 a10 di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana;
 a11 di non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile con altra impresa partecipante alla gara indipendentemente dalla forma giuridica rivestita da ciascuna impresa e che alla gara non partecipano altre Imprese le cui offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale al quale sia riconducibile anche l'Impresa dichiarante;
 a12 di non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente invito, false dichiarazioni in merito ai requisiti per concorrere ad appalti o concessioni;
 a13 che l'Impresa non è stata oggetto di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con la pubblica amministrazione a norma del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
oppure:
che l'Impresa è stata oggetto di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con la pubblica amministrazione a norma dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ma che il periodo previsto nel provvedimento di interdizione è attualmente concluso;
 a14 l'avvenuto adempimento all'interno dell'impresa degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
 a15 di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per l'esercizio delle attività commerciali di cui all'art. 71, commi 1 e 2 del D.Lgs. 26 marzo 2010 n. 59;
 a16 esenzione dalle cause ostantive al rilascio delle autorizzazioni di pubblico esercizio previste dagli artt. 11 e 92 del T.U. Leggi P.S. approvato con R.D. n. 773/19312;
 a17 esenzione da condanne per la fabbricazione clandestina o per gli altri reati previsti dal decreto legislativo 26/10/1995 n. 504 in materia di accisa sull'alcool e sulle bevande alcoliche;
 a18 esenzione nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati dall'art. 2, comma 3 del D.P.R. 252/1998 delle "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575" (antimafia);
 a19 – di non risultare responsabile di gravi inadempimenti contrattuali o di negligenze nei confronti del Comune di Bresimo, anche in riferimento alle norme in materia di igiene, sanità pubblica e pulizia dei luoghi.

Luogo e data _____ Firma _____

N.B. Allegati: copia fotostatica di un **documento di riconoscimento in corso di validità del Sottoscrittore**

BOLLO
€ 16,00

ALLEGATO 3
FAC-SIMILE OFFERTA ECONOMICA
OGGETTO : CONCESSIONE IN USO DELLA MALGA LARESÈ

CONCEDENTE: Comune di Bresimo

IMPORTO A BASE D'ASTA: euro 23.000,00 annui x n.ro 5 anni totale **€ 115.000,00**.
OFFERTA

(in rialzo rispetto all'importo a base d'asta)

Il sottoscritto _____ in qualità di _____

dell'Impresa _____

con sede in _____ via _____ n. ____ CAP _____

Partita IVA _____ Codice fiscale _____

presa visione dell'avviso d'asta per la concessione in uso della Malga LARESÈ e dei relativi allegati, in particolare lo schema di contratto di concessione,

OFFRE

L'importo di Euro (importo in cifre)

..... (importo in lettere) corrispondenti a n.ro 5 (cinque)
annualità di alpeggio.

Lì, _____ Firma _____

(") Da redigere su carta bollata.

ALLEGATO 4

FAC-SIMILE DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI

(da inserire nella busta con il modulo di offerta economica)

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DELLA MALGA LARESE'

Il sottoscritto _____ in qualità di _____

dell'Impresa _____

con sede in _____ via _____ n. ____ CAP _____

Partita IVA _____ Codice fiscale _____

DICHIARA

secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle responsabilità penali in cui incorre in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000:

- a) di accettare tutte le clausole del contratto per la concessione in uso della Malga Laresè anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile;
- b) di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza previsti dalla normativa vigente e di tutti gli oneri conseguenti alla peculiare ubicazione degli immobili.

Lì, _____ Firma _____

Allegati: copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore